Prot. n. 0215910 del 20/11/2026 - [UOR: SI000367 - Classif. V/6] - Bandi 1043/2026

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Scienze della Terra
e dell'Ambiente

SELEZIONE PER IL PROGETTO "LAUREE MAGISTRALI PLUS"

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in Agri food Sustainability.
COORTE MATRICOLE LM A.A. 2025/2026

GRADUATORIA

CON ABBINAMENTO CANDIDATI SELEZIONATI E AZIENDE/PROGETTI

Numero matricola studente selezionato	PUNTEGGIO	AZIENDA/PROGETTO
571033	36.75	Compalim

Il Presidente della Commissione
Prof. Stefano Protti

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Scienze della Terra
e dell'Ambiente

SELEZIONE PER IL PROGETTO "LAUREE MAGISTRALI PLUS" CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AGRI FOOD SUSTAINABILITY

COORTE MATRICOLE A.A. 2024/2025

Allegato 1 al verbale di selezione Progetto Lauree Magistrali Plus

Art. 51 (Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'Ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'Ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'Ufficio superiore.

Art. 52 (Ricusazione del giudice)
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.